

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

HORTICULTURAL THERAPY SWISS ASSOCIATION

Articolo 1 - Costituzione, sede, durata, caratteri

1.1 ai sensi dell' Articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero si è costituita una Associazione denominata

Horticultural Therapy Swiss Association (HTS)

1.2 la sede della società è al domicilio del presidente. Il foro è Lugano.

1.3 scopo principale

- promuovere e divulgare le professioni con oggetto l'ortoterapia e attività affini, come intervento terapeutico e mezzo di riabilitazione attraverso:
- la divulgazione d'informazioni relative ai principi e pratiche dell'ortoterapia

L' Associazione è senza fini di lucro (non profit) e apolitica, apartitica, aconfessionale;

Articolo 2 - Scopi istituzionali

2.1 l'Associazione ha come propri scopi istituzionali la promozione e lo sviluppo:

- delle attività sanitario, culturale e sociale
- delle attività volte al miglioramento del benessere fisico e psicologico di chiunque
- della didattica applicata all' istruzione e alla formazione

2.2 i mezzi per raggiungere gli scopi sono:

- l'organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale
- l'organizzazione di viaggi e di soggiorni di istruzione
- la creazione ed edizione di materiali didattici a stampa e/o in formato elettronico;

Articolo 3 – Soci

L'associazione ha i seguenti soci:

- soci attivi
- soci sostenitori (senza diritto di voto)
- soci benefattori (senza diritto di voto)

- 3.1 Possono diventare Socio dell' Associazione uomini e donne dall'età di 18 anni che condividono e accettano i principi ispiratori dell' Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti.
- 3.2 Soci devono presentare domanda scritta al Comitato Direttivo. Con la predetta domanda il Socio s'impegna ad accettare lo Statuto ed i relativi Regolamenti. Contestualmente alla domanda, l' aspirante Socio deve versare la quota associativa per l' anno sociale in corso. Il mancato versamento della quota associativa annuale entro il giorno precedente quello fissato per l' Assemblea dei Soci comporta la decadenza automatica della qualità di Socio. La qualità di Socio è personale. La quota associativa versata dal Socio non è trasferibile. La qualità di Socio si perde per decadenza, per recesso, per esclusione o per morte. In caso di decadenza, recesso, esclusione o morte i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall' Associazione né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell' Associazione.
- 3.3 L' esclusione deSocio viene deliberata dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, per i seguenti motivi:
 - inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall' Assemblea o dal Comitato Direttivo
 - status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi dell' Associazione.
 - rimane riservata la facoltà di fare ricorso all'assemblea che decide a maggioranza semplice

Articolo 4 - Organi

Sono organi dell' Associazione:

- a) l' Assemblea dei Soci
- b) il Comitato Direttivo
- c) l'organo di revisione dei conti

Articolo 5 - Assemblea dei Soci

- 5.1 Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all' anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l' Assemblea. L' Assemblea ha un potere sovrano sulla vita e l' attività dell' Associazione. L' Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci di maggiore età, iscritti all' Associazione da almeno tre mesi, che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all' anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l' Assemblea. Ogni Socio attivo ha diritto ad un voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.

Articolo 6 - Assemblea Ordinaria

- 6.1 L' Assemblea ordinaria è convocata di regola entro sei mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale. Il Comitato Direttivo determina il luogo, l' ora e l' Ordine del Giorno. L' Avviso di Convocazione deve essere pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata per l' Assemblea nel Sito Internet dell' Associazione e/o per comunicazione scritta all'ultimo indirizzo noto all'Associazione.
- 6.2 L' Assemblea ordinaria:
 - nomina il presidente
 - nomina i membri del Comitato Direttivo
 - esamina e delibera la Relazione del Comitato Direttivo
 - esamina e delibera il Rendiconto economico e finanziario ed il rapporto dell'organo di revisione

- esamina e delibera gli altri argomenti posti all' Ordine del Giorno
- determina l' ammontare della quota associativa.

- 6.3 L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, da un altro membro del Comitato Direttivo.
- 6.4 La funzione di Segretario dell'assemblea è svolta da un Socio nominato dal Presidente. Ove necessario, il Presidente nomina scrutatori.
- 6.5 Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi. Le deliberazioni dell' Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti presenti.
- 6.6 I soci devono comunicare per scritto, argomenti motivati dimettere all'ordine del giorno entro il 31 gennaio.

Articolo 7 - Assemblea Straordinaria

- 7.1 L' Assemblea straordinaria viene convocata quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l' Ordine del giorno. L' Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per l' Assemblea ordinaria.

Articolo 8 – Pubblicazioni ufficiali

- 8.1 Nel Sito Internet dell' Associazione sono pubblicati
- gli Avvisi di convocazione delle Assemblee dei Soci
 - il comitato direttivo può scegliere anche la forma scritta

Articolo 9 - Comitato Direttivo

- 9.1 Il Comitato Direttivo è composto da cinque a sette membri, eletti dall' Assemblea tra i Soci. Il Comitato Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente. I membri del Comitato Direttivo restano in carica per tre anni sociali e sono rieleggibili. In caso di parità, il voto del Presidente conta doppio.
- 9.2 L' incarico di membro del Comitato Direttivo è svolto a titolo gratuito. Ai membri del Comitato Direttivo compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. A singoli membri del Comitato Direttivo possono venire assegnati incarichi operativi specifici, retribuiti nella misura stabilita dal Comitato Direttivo.
- 9.3 Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione; propone annualmente l' ammontare della quota associativa a carico dei Soci; conferisce ai singoli membri del Comitato Direttivo eventuali incarichi operativi specifici, determinandone i limiti e stabilendone il compenso. Il Comitato Direttivo persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare le delibere prese dall' Assemblea dei Soci.
- 9.4 Il Comitato Direttivo provvede per ciascun anno sociale a redigere il Rendiconto economico e finanziario e a redigere la Relazione del Comitato Direttivo da presentare all' Assemblea. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante convocazione personale e/o telefonica, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Comitato Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti. Delle riunioni del Comitato Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura di un membro incaricato dal Presidente. Il Comitato Direttivo, riunito validamente con la presenza di due terzi dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9.5 Se nel corso dell' anno sociale vengono a mancare uno o i più membri del Comitato Direttivo, gli altri membri provvedono a sostituirli. I membri del Comitato Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci. Se viene meno la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l' Assemblea perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I membri del Comitato Direttivo nominati dall' Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all' atto della loro nomina.
- 9.6 Le firme valide sono quella del Presidente con un altro membro del Comitato Direttivo.

Articolo 10 – Presidente

- 10.1 Il Presidente del Comitato Direttivo è anche il Presidente dell' Associazione.
- 10.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al membro del Comitato Direttivo di maggiore età anagrafica.

Articolo 11 – Responsabilità

- 11.1 L'associazione risponde dei propri impegni con suo patrimonio, è esclusa la responsabilità personale dei soci.

Articolo 12 – Mezzi Finanziari

- 12.1 I mezzi finanziari e le risorse economiche dell' Associazione possono derivare:

- 1) dal versamento delle quote associative ordinarie o straordinarie da parte dei Soci;
- 2) contributi dei soci sostenitori
- 3) contributi di soci benefattori
- 4) da contributi pubblici e privati
- 5) da donazioni e eredità
- 6) da prestazioni di servizi e cessioni di beni;
- 7) da proventi derivanti da iniziative promozionali.

Articolo 13 - Fondo comune

- 13.1 Le entrate indicate all' articolo precedente, nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo comune dell' Associazione, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione stessa. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo comune né pretenderne quota in caso di decadenza, recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.

Articolo 14 – Divieti

- 14.1 Durante la vita dell' Associazione è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Articolo 15 - Regolamenti

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell' Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche.

Articolo 16 - Anno sociale

- 16.1 L' Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 17 - Scioglimento

17.1 Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

17.2 In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione Svizzera con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

17.3 I scioglimento richiede la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto.

Questo statuto è stato votato all'unanimità durante l'Assemblea costitutiva del 3 marzo 2004 al Morchino, comune di Paradiso TI.

Il Presidente

Il Segretario



Willy Brunner

Claudio Nevano